

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003 n. 19

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 02/07/2003 n. 10

LEGGE N.19 del 2003 - Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarita' del titolo di viaggio e relative norme di applicazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Obblighi degli utenti)

1.

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo, su richiesta, ai soggetti indicati nell'articolo 10.

Articolo 2

(Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)

1.

Agli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio, in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici autoservizi urbani, si applica:

a)

il pagamento della tariffa ordinaria;

b)

la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico.

2.

La stessa violazione, commessa nell'ambito di pubblici autoservizi interurbani, comporta:

a)

il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;

b)

la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico.

3.

All'utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all'agente accertante è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla tratta chilometrica di riferimento, se entro le quarantotto ore successive alla contestazione presenta il titolo di viaggio ai competenti Uffici aziendali. Qualora la presentazione dell'abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2. Dai benefici del presente comma è escluso il titolare di abbonamento nominativo regolarizzabile successivamente all'avvenuto accertamento dell'infrazione.

Articolo 3

(Uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato)

1.

Agli utenti di pubblici autoservizi che, non essendo concorsi nella contraffazione o nell'alterazione, facciano uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati si applica:

a)

il pagamento della tariffa ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), per i servizi urbani, e il pagamento della tariffa ordinaria relativa alla tratta per cui è avvenuta la contestazione per i servizi interurbani;

b)

la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata da un minimo di euro 51,00 fino ad un massimo di euro 309,00 e, nel caso di utilizzo di abbonamento contraffatto o alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.

2.

Agli utenti di pubblico servizio ferroviario, conferito alla Regione Liguria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 (conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59) che, non essendo concorsi nella contraffazione o nell'alterazione, facciano uso di biglietti contraffatti o alterati, si applica:

a)

il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza del viaggiatore fino alla stazione dichiarata dallo stesso;

b)

la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata da un minimo di euro 51,00 fino ad un massimo di euro 309,00 e, nel caso di utilizzo di abbonamento contraffatto o alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.

3.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono, per il territorio della Regione Liguria, l'articolo 465 del codice penale.

Articolo 4

(Alterazione e uso di titolo di viaggio alterato)

1.

Agli utenti di pubblici autoservizi che facciano uso di titoli di viaggio dai quali abbiano cancellato o fatto in qualsiasi modo scomparire i segni apposti per indicare l'uso già fattone, si applica:

a)

il pagamento della tariffa ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) per i servizi urbani e il pagamento della tariffa ordinaria relativa alla tratta per cui è avvenuta la contestazione per i servizi interurbani;

b)

la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata da un minimo di euro 51,00 fino ad un massimo di euro 309,00 e, nel caso di utilizzo di abbonamento alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.

2.

Agli utenti di pubblico servizio ferroviario, conferito alla Regione Liguria ai sensi del d.lgs. 422/1997, che facciano uso di titoli di viaggio dai quali abbiano cancellato o fatto in qualsiasi modo scomparire i segni apposti per indicare l'uso già fattone, si applica:

a)

il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza del viaggiatore fino alla stazione dichiarata dallo stesso;

b)

la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata da un minimo di euro 51,00 fino ad un massimo di euro 309,00 e, nel caso di utilizzo di abbonamento alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.

3.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono, per il territorio della Regione Liguria, l'articolo 466 del codice penale.

Articolo 5

(Principio di specialità. Reiterazione)

1.

L'applicazione di una delle fattispecie previste dagli articoli 2, 3 e 4 esclude l'applicazione delle altre fattispecie.

2.

La sanzione amministrativa pecuniaria calcolata nel massimo si applica, comunque, in caso di comportamento reiterato ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6

(Norma di rinvio)

1.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2, 3 e 4, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) in quanto non contrasti con le disposizioni della presente legge.

Articolo 7

(Pagamento in misura minima e pagamento in misura ridotta)

1.

Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, può essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione o entro i primi tre giorni successivi non festivi dalla data della stessa. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima può essere effettuato entro tre giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale.

2.

Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 2 e dall'articolo 4, comma 2, può essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione o entro i primi quindici giorni successivi non festivi dalla data della stessa. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima può essere effettuato entro quindici giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale.

3.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui ai commi 1 e 2, è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 45/1982.

4.

L'effettuazione del pagamento della somma dovuta può avvenire:

a)

presso la sede della società esercente il servizio;

b)

secondo le modalità previste dalla società esercente il servizio stesso.

Articolo 8

(Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze)

1.

Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dagli articoli 7 e seguenti della l.r. 45/1982 sono esercitate dal Sindaco qualora la violazione sia avvenuta sui servizi di ambito comunale o dal Presidente della Giunta provinciale sui servizi di ambito provinciale.

2.

Nelle fattispecie previste dall'articolo 3, comma 2 e dall'articolo 4, comma 2, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Dirigente della struttura regionale competente.

3.

Gli enti competenti possono delegare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 alle società esercenti il servizio.

Articolo 9

(Proventi delle sanzioni)

1.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle società esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico.

2.

Qualora non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, il 70 per cento della somma introitata è trattenuto dall'ente competente quale rimborso delle spese per l'esercizio delle relative funzioni.

Articolo 10

(Competenza all'accertamento e alla contestazione delle violazioni)

1.

All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, della l.r. 45/1982, provvede il personale dipendente appositamente incaricato dalla società esercente il trasporto pubblico e che sia stato autorizzato dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti.

2.

I soggetti di cui al comma 1 accertano e contestano ogni altra violazione, punita con sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di trasporto pubblico locale.

Articolo 11

(Autorizzazione all'accertamento e alla contestazione)

1.

Per il personale dipendente dalle società di pubblici autoservizi, l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

a)

presentazione da parte della società della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che il personale dipendente incaricato abbia il godimento dei diritti politici e non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione;

b)

frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato, del corso di idoneità di cui all'articolo 14.

Articolo 12

(Qualifica di agente di polizia amministrativa)

1.

Ottenuta l'autorizzazione di cui agli articoli 10 e 11, le persone incaricate dell'accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa.

Articolo 13

(Elenco regionale degli accertatori)

1.

È istituito presso la Regione l'elenco regionale dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 10, ad accertare e contestare le violazioni di cui alla presente legge.

2.

L'iscrizione e le eventuali variazioni all'elenco sono disposte dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti.

Articolo 14

(Corso ed esame di idoneità)

1.

La Regione organizza, di norma ogni anno, un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.

2.

Il corso è articolato nell'insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale.

3.

Alla sua conclusione si svolgono le relative prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità.

4.

Con il superamento degli esami finali, il Dirigente regionale competente in materia di trasporti rilascia l'attestato di idoneità.

5.

Per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami finali la Regione si avvale di un'apposita Commissione nominata dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti e composta da:

a)

un Dirigente del Dipartimento competente in materia di trasporti che la presiede;

b)

due funzionari regionali appartenenti, l'uno al settore competente in materia di trasporti e l'altro al settore competente in materia di affari istituzionali e legislativi;

c)

due esperti nelle materie oggetto del corso.

6.

Le funzioni di segretario sono esercitate da altro dipendente del settore competente in materia di trasporti.

7.

Per quanto riguarda le indennità ed il rimborso delle spese spettanti ai componenti della Commissione si applica quanto in merito stabilito dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 "Disciplina degli enti strumentali della Regione" e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 "Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico").

8.

La trasmissione dei certificati o delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), vale come richiesta di ammissione al corso.

(Regolamenti comunali)

1.

Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti degli enti locali con esse in contrasto.

Articolo 16

(Norme finali e transitorie)

1.

Per il personale dipendente dalle società esercenti il pubblico servizio ferroviario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolge funzioni sanzionatorie per mancanza e irregolarità di titoli di viaggio l'autorizzazione a svolgere le suddette funzioni è subordinata alla sola condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

2.

I procedimenti derivanti dall'esercizio delle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti all'ente competente individuato ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 17

(Abrogazione)

1.

La legge regionale 25 febbraio 1988 n. 8 (sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione) è abrogata.

Articolo 18

(Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 19

(Dichiarazione di urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.